

Allegato alle DB  
di C.C. N. 57 del  
28/11/08



**COMUNE DI  
COMUN NUOVO**

**Provincia di Bergamo**

**Regolamento**

**Per l'applicazione della Tassa  
Occupazione Spazi ed Aree  
Pubbliche a carattere  
permanente e temporaneo**

**C A P O I**

**D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I**

**A M M I N I S T R A T I V E**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

#### **Art. 1**

### **DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

1. Ai sensi del D.lgs. 507 - art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

#### **Art. 2**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi la durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno

Sono sempre temporanee le occupazioni sulla carreggiata stradale destinata al traffico veicolare.

#### **Art. 3**

### **LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE**

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, con allegate planimetrie, l'area, soprassuolo, sottosuolo oggetto dell'occupazione, la finalità della stessa e la sua durata.

2. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi/ diritti del concessionario riguardante l'utilizzazione dello spazio occupato.

3 La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda .

#### **Art. 4**

### **L'AUTORIZZAZIONE PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 8 giorni prima dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

3. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri.

#### **Art. 5**

### **DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la planimetria, la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere o strutture che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

#### **ART. 6**

### **DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

## ART. 7

### MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Chiunque eserciti mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non può sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante **devono** richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri

## ART. 8

### OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quando disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

## ART. 9

### RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativa all'autorizzazione originaria.

## **ART. 10**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo:
    - nel caso di occupazione permanente entro 10 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
    - nel caso di occupazione temporanea entro 5 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Dichiarata ufficialmente la decadenza della concessione \ autorizzazione la tassa già pagata non verrà restituita.

## **ART. 11**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse ( art. 41, comma1-D.lgs 507\93 ).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

## **ART. 12**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **ART. 13**

#### **RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

### **ART. 14**

#### **COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

### **ART. 15**

#### **ESCLUSIONE DALLA TASSA**

1 . Ai sensi dell'art. 38 comma 2 e 5, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello stato.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI GENERALI DI  
NATURA TRIBUTARIA**



Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

## **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5° (quinta) classe.  
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

## **ART. 17**

### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 ( due ) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche individuato negli allegati " A " e " B " ed approvato contestualmente al presente regolamento.

## **ART. 18**

### **TARIFFE**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (Art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

a) tariffa per occupazioni permanenti di suolo:

- Categoria I € 18,08
- Categoria II €. 16,272 ( riduzione 10% )

b) tariffa per occupazione temporanee suolo:

- Categoria I € 2,0658
- Categoria II € 1,8592 (riduzione 10 %)

4. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe allegate al presente regolamento. In ogni caso le tariffe di cui alle lettere a) e b), determinate per fasce orarie, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a € 0,0774 al metro quadrato per giorno.

## **ART. 19**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **ART. 20**

### **CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con l'arrotondamento alla misura superiore.

2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 (due) categorie di cui all'art. 17 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **ART. 21**

### **MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO**

1. Ai sensi dell'articolo 42 comma 4 la tassa è commisurata con le modalità di cui al precedente articolo 20 punto 1 e 2.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime, per tale fattispecie la proiezione al suolo della tenda viene assorbita, salvo eventuali eccedenze nella tassazione del suolo medesimo, sempre che l'occupazione abbia la stessa natura temporanea o permanente della tenda soprastante.

## **ART. 22**

### **AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO**

1. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono esonerate dal pagamento della tassa.

## **ART. 23**

### **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 3, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.- ( tariffe parte 5° ) – art. 48 comma 1 D.lgs. 507/93

6. Tutti gli ulteriori spazi occupati e le superfici dei chioschi eccedenti i 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93.

## **ART. 24**

### **APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## **ART. 25**

### **OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI**

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, modificato col successivo art. 18 della Legge 23.12.1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita in € 0,774 per utenza, sulla base della classe di appartenenza del comune.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46

3. L'importo di cui al punto 1. è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31/12 dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

## **ART. 26**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa, secondo le seguenti fasce orarie:

- Dalle 6,00 alle 15,00 il 60% della tariffa giornaliera.
- Dalle 15,00 alle 6,00 il 40% della tariffa giornaliera.
- Per l'occupazione effettuata per il mercato settimanale la tariffa dalle ore 13.00 alle ore 19.00 è ridotta del 70%.

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 45 della L. 507/93 e successive modifiche, determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774 al metro quadro per giorno per i Comuni di classe IV e V, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria: €. 15,4937 al Km. lineare per una durata non superiore a 30gg.

#### **Art. 27**

#### **MAGGIORAZIONI DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

#### **ART. 28**

#### **RIDUZIONI DELLA TASSA**

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5,

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10% .

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

2. Ai sensi dell'art. 45:

a) Le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni hanno la tariffa ridotta del 20%

b) comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;

c) comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola superficie sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

d) comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-- Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.

-- Le tariffe per le occupazioni temporanee ( art.45 comma 5 ) per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs.( occupazione del sottosuolo e del soprassuolo ) sono ridotte del 50%.

e) comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

f) comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

g) comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

## ART. 29

### ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblica, gli orologi funzionanti per pubblicità utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadro.

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. ( legge 549 del 28\12\95 )

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;

c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

## **ART. 30**

### **VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 Gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo del conto corrente postale T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) intestato al Comune di Comun Nuovo od al Concessionario.

4. La tassa, quando l'importo supera gli €. 250,23, può essere pagata in n° 4 rate di uguale importo a Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre senza aggiunta di interessi.

5. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa in forma diretta oppure mediante apposito modulo di versamento in conto corrente, è da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione.

## **ART. 31**

### **ACCERTAMENTI**

1. Il Comune od il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 31 entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune od il concessionario provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia o il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

## **ART. 32**

### **RIMBORSI**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune o al Concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 33**

### **SANZIONI**

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997.



- Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00
- Per la presentazione della denuncia infedele si applica una sanzione amministrativa pari al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa (errori formali), si applica una sanzione pari a € 51,00
- Per l'omesso, parziale e tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 30 % della tassa non versata o tardivamente versata.
- Sulle somme dovute sia a credito che a debito si applicano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui sono il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato oppure dal giorno dell'eseguito versamento, in caso di rimborso.

#### **ART. 34**

#### **RUOLI COATTIVI**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, 446.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### **ART. 35**

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### **ART. 36**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.